

che danno sulle vie principali; il modo con cui si procede alla spazzatura pubblica; l'allagamento perenne, circostante della fontana la Rocca, tanto decantata e tanto trascurata, con pericolo permanente di chi si reca ad attingere.

Tra non molto ivi il gelo procurerà disgrazie; ma, ripeto, se il nuovo assessore non scioglie il sacco dell'energia; se segue come i precedenti colleghi la politica del lasciar correre, cittadini ben pensanti e ben paganti rassegnatevi: la parola impossibile, non fu scritta per nulla.

Charo Gronista, me puro mi laguo che per andare ala stazione mi tocha in fangharmi il cotino e rivo a Lisandria che facio con passione.

Maghari le scarpe è subito rimmediato, ma il strascico come susa è una in dicensa è dichono li medichi che nui dove ci prendiamo le malatie ra masando il fangho è mondisia e facciamo riddere tirando a dietro maghari meza pianta ma la moda è la moda è il Minicipio ci deve pesare e li spasini non si paghano per gnente.

(Raccolta nel giardino pubblico).

L'energia dimostrata dal nuovo assessore e alla pulizia nello spazzamento della neve, ci fa sperare in un nuovo orientamento.

N. d. D.

ELEZIONI COMMERCIALI

La Camera, visto l'articolo 7 ed il capo III della legge 6 luglio 1862; vista la legge comunale e provinciale vigente; visto il regio decreto 12 giugno 1902, n. CCXXXIII (P. S.); visto il verbale di adunanza 14 luglio 1902;

notifica.

Che la votazione pel rinnovamento di undici dei suoi consiglieri avrà luogo la prima domenica (7) del prossimo dicembre, alle ore 9, in una sala del palazzo comunale di tutti i capoluoghi infradescritti;

Che le sezioni elettorali, in numero di trentadue, sono, Acqui, Alessandria, Arquata Scrivia, Asti, Bassignana, Canneli, Casale Monferrato, Castellazzo Bormida, Castelnuovo d'Asti, Castelnuovo Scrivia, Felizzano, Gabiano, Gavi, Mombercelli, Moncalvo, Montemagno, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Occimiano, Ovada, Pontestura, Sale, San Damiano d'Asti, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Serravalle Scrivia, Sezzè, Tortona, Valenza, Vignale, Villalvernia, Volpedo, presso le quali s'invitano a trovarsi presenti, nel giorno suindicato, gli elettori tutti dipendenti da ciascun di detti centri elettorali;

Che in tutto quanto concerne la votazione predetta si osserveranno le prescrizioni contenute nella legge sull'amministrazione comunale e provinciale in vigore, in quanto però esse sono applicabili alle elezioni commerciali, coll'avvertenza che i processi verbali debbono venir tosto suggellati, e fra tre giorni dalla loro data, trasmessi al presidente di questa Camera per la proclamazione degli eletti.

Per compiuto quadriennio in ufficio cessano di far parte dei componenti la Camera i signori: Cagna comm. Giuseppe di Asti; Ceriana cav. Vincenzo di Valenza; Cerrano cav. Giuseppe di Casale Monferrato; Ghiara Angelo di Novi Ligure; Gino Ettore di Nizza Monferrato; Manara Giovanni di Alessandria; Ottavi dott. deput. comm. Edoardo di Casale Monferrato; Piolti cav. avv. Carlo di Tortona; Repetto Carlo di Ovada; Rickenbach cav. Roberto di Castelnuovo Scrivia; Vitale Oreste di Alessandria.

Tutti i sunnominati Consiglieri della Camera possono venir rieletti.

Continuano a rimanere in carica i signori: Beccaro Pietro di Acqui; Bonicelli Giovanni di Alessandria; Borsalino cav. Teresio di Alessandria; Lavagetto Luigi di Alessandria; Marchisio Carlo di Nizza Monferrato; Michel comm. Carlo di Alessandria; Ottolenghi Giuseppe Raffaele di Casale Monferrato; Solaro cav. uff. rag. Giuseppe di Asti; Straneo Nobile Gabriele di Castelnuovo Scrivia.

PER FATTO PERSONALE

Sarà bene che il pubblico sia informato di quanto è accaduto intorno alla commedia che gli è stata annunciata e che si lega al mio nome modesto.

La Prefettura d'Alessandria volle aver sott'occhio il manoscritto, e accennò alle frasi che dovevano essere depennate perchè la *Disfatta* potesse essere rappresentata.

Appena mi si presentò il manoscritto segnato dalla *terribil ugnà*, io scrissi al cav. avv. Magnani una lettera nella quale dicevo che non potevo permettere che si presentasse al pubblico un lavoro sconciato in tal modo. Poi il signor Benvenuti, direttore della Compagnia che agisce al Garibaldi, mi pregò di cederli la commedia anche se monca.

Il sig. Benvenuti aggiungeva che il mio rifiuto gli avrebbe sconcertato il suo programma di rappresentazioni e ch'egli avrebbe recato non *lieve danno*.

Io ho ceduto a malincuore, poichè il protagonista da me posto sulle scene - a parte il valore artistico del lavoro - non è più quello che io dipinsi.

Mi si è tagliato parte del dialogo che mette in rilievo la critica sociale da me voluta, e che è la *molla dello svolgimento* dell'azione. Senza quel dialogo, il primo atto non si spiega più. Nella furia di depennare, si è perfino tagliato un *motivo scenico*, che è parte integrale dell'intero svolgimento dell'azione; e questo perchè un sotto-prefetto qualunque non ci fa una splendida figura!

Io non entro a giudicare i criteri politici ed artistici della Prefettura. Ciò non mi riguarda. Noto solo il fatto che è enorme.

E poichè *quella non è più la mia commedia*, io rendo noto al pubblico che non ho assistito alle prove e non assisterò alla rappresentazione.

Del resto, commedia più, commedia meno, il mondo gira sempre dalla stessa parte!

21 Novembre 1902.

FRANCESCO BISIO.

La nuova legge sul vino

Crediamo di far cosa grata ai numerosi nostri produttori ed osti pubblicando le principali disposizioni della nuova legge sul vino, onde in buona fede, non abbiano a contravvenirle.

La nuova legge considera come non genuini i vini fatti con materie diverse dall'uva fresca o semplicemente appassita; i vini fatti con uve secche; i vini cui vennero aggiunte sostanze le quali, pur entrando nella naturale composizione di quelli genuini, ne alterano la composizione stessa, ovvero sostanze le quali, pur essendo messe nelle pratiche razionali della vinificazione, alterano i limiti dei rapporti fra i componenti riscontrati nei vini naturali (per esempio trattandosi di vini comuni da pasto, non è permesso un eccessivo zuccheraggio dei mosti o eccessiva alcoolizzazione del vino, in modo da oltrepassare l'alcolicità media dei vini della zona in cui si opera).

Inoltre la legge considera come non genuine le miscele dei vini genuini coi vinelli.

È proibito l'uso di materie coloranti estranee (è soltanto permesso la materia colorante naturale dell'uva, detta *enocianina genuina, naturale di uve o di vino*); sono proibiti il glucosio di fecola, la saccarina, la dulcina e prodotti simili, l'acido salicilico, l'allume ed in generale quelle altre sostanze le quali non entrano nella naturale composizione dell'uva e del suo prodotto di fermentazione naturale o che non sono ammesse nelle pratiche razionali di vinificazioni indicate nel regolamento per l'esecuzione della legge.

Colle vinacce fresche si possono fabbricare secondi vini o vinelli per proprio uso; ma se si vogliono porre in commercio bisogna dichiararlo.

A tale effetto la legge dispone che chiunque fabbrica vinelli e secondi vini colle vinacce per venderli deve farne denuncia al sindaco; e nel porli in vendita deve apporre sui recipienti che li contengono, le parole: «vinello di graspi», scritte a caratteri grandi e ben leggibili.

La legge punisce con pene gravi chi contravviene alle anzidette disposizioni.

LA FIGURA GIURIDICA DEL MAESTRO

e il dovere delle Società Magistrali

Neanche il disegno di legge Nasi, che sta davanti al Senato, intorno alla nomina e licenziamento (bella parola costata, la quale conferisce autorità e prestigio a chi esercita in mezzo al popolo la missione educatrice!) del maestro, neanche il disegno di legge Nasi, dico, voluto e votato dalla maggioranza delle società magistrali, riconosce la personalità giuridica e la giuridica indipendenza dell'educatore di fronte alle autorità e particolarmente nei rapporti suoi col Comune, i quali rapporti vogliono, per evoluzione delle cose e per i concetti nuovi che si stanno applicando al lavoro in qualsiasi forma esso si esplichi, essere bene chiariti e bene precisati.

Le maggiori disgrazie, le angosce maggiori i maestri - essi lo sanno - le debbono alla incertezza del diritto che fu creato - dicesi - per regolare la loro carriera. Le molestie ad essi continuamente recate hanno dato e danno tuttodi luogo a innumerevoli ricorsi, a prendere cognizione dei quali, non bastando più i consigli scolastici, il Ministero e la Commissione per le controversie, si è dovuta ultimamente istituire un'altra Commissione ministeriale detta consultiva, la quale essa pure emette pareri in materia di litigi tra maestri e Comuni.

Fatto singolare che ha determinato autori e pubblicisti a studiare il *contratto di lavoro* del maestro, in virtù del quale questo impiegato possa vedere stabiliti nettamente i suoi doveri ed i suoi diritti di fronte ai doveri ed ai diritti del Comune.

La tesi che si discute - rigettata costantemente dalla giustizia amministrativa (Consigli scolastici, Ispettori, Provveditori, Ministero) e ammessa dai tribunali ordinari - è la seguente: «Il maestro non è solo un pubblico ufficiale, ma è anche un privato locatore della sua opera; il suo rapporto non è solo amministrativo, ma è anche di diritto civile privato, ed è un contratto di lavoro o di impiego, ma sempre un contratto come ogni altro. E come il contratto di locazione d'opera intellettuale è per sua natura perpetuo e come nei contratti deve imperare la buona fede e le simulazioni non sono ammesse e lo scioglimento di essi non può avvenire senza l'intervento e l'accordo delle due volontà contraenti, così un Comune non può, allegando pretesti amministrativi o inerenti all'ufficio dal maestro prestato, licenziare costui, o comunque danneggiarlo».

In conseguenza, la cognizione delle cause tra maestro e Comune spetta al tribunale civile e non a consessi amministrativi. In questo senso e per questa via va risolutamente esercitata la tutela di classe.

Si facciano i maestri a chiedere il *contratto del lavoro* e molte delle presenti loro tribolazioni spariranno. Le società magistrali poi, lasciando un po' da parte le gite di piacere, i convegni allegri, le ciance oziose, i ripicchi, ecc., cose tutte che le consumano in un ottimismo associativo sì, ma sterile, discutano pubblicamente e seriamente la tesi importante, la quale, se confortata dall'appoggio di tutti, non potrà che trionfare.

Prasco.

G. CARENZI.

Corrispondenza

Ponti - Ci scrivono:

Il 17 andante ebbe luogo il trasporto della salma del defunto Laguzzi Giovanni ex cantoniere ferroviario da Monastero Bormida a Ponti a mezzo di apposito carro funebre e venne poscia tumulata in questo cimitero in adempimento alla volontà espressa dallo stesso Laguzzi, previo funerale religioso.

Numerosa popolazione prese parte all'accompagnamento, recandosi a Monastero Bormida, unitamente alla locale Società Operaia di Mutuo Soccorso, coll'intervento pure della scelta Filarmónica Pontese.

Il numero straordinario delle persone che accorsero al funerale valga a dimostrare la stima, di cui il Laguzzi godeva in paese.

Ilungo.

IN TRIBUNALE

Udienza 21 Novembre 1902.

Presidente: Borgna - P. M.: Bossio - Cancelliere: Morino.

Lesioni su bambino per brutale malvagità! — Sotto questo titolo abbiamo già annunciato altra volta come dall'egregio Pretore d'Acqui, con sentenza 2 ottobre u. s., venne condannato a 40 giorni di reclusione e danni verso la parte civile, certo Carosio Giovanni di Carlo, di Visone per avere sui primi di agosto 1902 ed anche in precedenza in Visone, per solo impulso di brutale malvagità, ripetute volte afferrati e compressi i genitali di un bambino di anni due, figlio di Carosio Carlo, cagionandogli lesioni guarite in giorni dieci. Il condannato ricorse in appello, ma il tribunale confermava pienamente la sentenza pretoriale condannando l'appellante, difeso in tribunale dall'avv. Gagliano, nelle maggiori spese verso il padre del bambino costituitosi parte civile e rappresentato dall'avv. Traversa e procuratore avv. Costa.

Alla stessa udienza si svolse in Tribunale un processo di furto a carico di certi Puppo e Marengo, di Molare, che erano accusati di esser penetrati nel magazzino di certo Pesce Pietro di Pietro, accensatore; e di avere rubato dei sigari per valore di 100 lire.

Il tribunale, ritenendo non provato il fatto pel Marengo, lo assolveva per non provata reità, e condannava il Puppo a cinque mesi e 25 giorni di reclusione.

Rappresentava la parte civile, l'avv. Bisio. — La difesa di Marengo: avv. Braggio. — La difesa di Puppo: avv. Gagliano.

Numeri del Lotto

(Nostrò Telegramma Particolare).

Estr. di Torino dell 22 Novembre

2 - 30 - 59 - 79 - 45